

ATTO N. 1418

---

## **DISEGNO DI LEGGE**

*di iniziativa della Giunta regionale  
(deliberazione n. 1396 del 17.10.2002)*

*“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 02/03/1999, n. 3  
– Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e  
locale delle autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15/03/1997, n. 59  
e del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112”*

---

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,  
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 24.10.2002*

*Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 25.10.2002*

Cod. DX02100150



# REGIONE DELL'UMBRIA

---

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI L.R. N.3/1999. RIORDINO FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI SISTEMA REG.LE E LOCALE AUTONOMIE UMBRIA IN ATTUAZIONE L. N.59/97 E DLGS N. 112/98.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17/10/2002 n. 1396

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : DI BARTOLO FEDERICO

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

## LA GIUNTA REGIONALE



**Visto** l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture avente per oggetto: "Modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 2 marzo 1999, n.3 – "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n.59 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112";

**Vista:**

- la Legge Regionale 2 marzo 1999, n.3 recante " Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n.59 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112", con la quale la Regione ha provveduto, fra quant'altro, ad individuare le funzioni e i compiti in materia di viabilità riservati alla Regione stessa (art. 73) e quelli trasferiti alle Province (art. 74);
- la deliberazione della Giunta Regionale n.432 del 10 aprile 2002 con la quale è stato preadottato il disegno di legge avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 2 marzo 1999, n.3";
- la deliberazione della Giunta Regionale n.759 del 12 giugno 2002 con la quale è stata integrata la deliberazione della Giunta Regionale n.432 del 10 aprile 2002 e l'allegato disegno di legge, è stato preadottato lo stesso disegno di legge ed è stato dato mandato all'Assessore Federico Di Bartolo di presentare lo schema di disegno di legge al Consiglio delle Autonomie Locali per il prescritto parere ai sensi dell'art.15 della L.R. n.34 del 14 ottobre 1998,;

**Atteso** che il Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria , con nota prot. n.196 del 20 settembre 2002, allegata al presente atto alla lettera A), ha comunicato che "in data 17 settembre 2002 il Consiglio delle Autonomie Locali ha esaminato il disegno di legge esprimendo nel merito dello stesso parere favorevole";

**Considerato** che il Comitato Legislativo si è già espresso sul disegno di legge in argomento e che lo stesso disegno di legge non ha subito variazioni in sede di presentazione al Consiglio delle Autonomie Locali;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;


**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 2 marzo 1999, n.3 – "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della Legge 15 marzo 1997, n.59 e del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Federico Di Bartolo di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE : 

IL PRESIDENTE: 

IL RELATORE: 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 marzo 1999, n.3 - "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

## RELAZIONE



Con DPCM del 22 dicembre 2000 di attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare degli articoli 99 e 101, sono state trasferite al demanio regionale le strade ex statali non comprese nella rete di interesse nazionale.

Si tratta di viabilità che, fino al 31.12.2000, è stata di competenza dell'ANAS e che, nel caso dell'Umbria, raggiunge un'estensione complessiva di circa 1.100 chilometri.

Con la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" la Regione, anche in materia di viabilità, ha provveduto ad individuare le funzioni e i compiti riservati alla Regione stessa - programmazione e coordinamento (art.73) - e quelli trasferiti alle Province - gestione, manutenzione, vigilanza, progettazione, costruzione (art.74).

Il Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, individua tuttavia agli articoli 10, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, e 26 alcuni compiti e funzioni direttamente attribuiti alla competenza dell'Ente proprietario della strada, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative.

A mero titolo di esempio, che non intende essere esaustivo, si rammenta che esse riguardano il rilascio di concessioni ed autorizzazioni per trasporti eccezionali, occupazioni di suolo, accessi e diramazioni, attraversamenti della sede stradale, pubblicità.

Si ritiene opportuno, pertanto, ricorrere ad un provvedimento legislativo regionale che deleghi espressamente alle Province lo svolgimento di questi compiti e funzioni, considerando che gli oneri finanziari ed il personale occorrente per la delega sono già stati assegnati alle Province con DGR del 15.10.2000, n. 1232, e successive modifiche ed integrazioni (DGR n. 1285 del 31.10.2000 e DGR n. 1312 del 08.11.2000).

In tali atti - il cui contenuto è recepito anche nel citato DPCM del 22 dicembre 2000 - viene, infatti, stabilito un trasferimento di risorse a favore delle Province avente carattere omnicomprensivo, vale a dire corrispettivo dell'insieme di compiti e funzioni alle stesse Province attribuiti.

Il disegno di legge proposto riveste anche carattere di urgenza, poichè le funzioni e i compiti che verranno attribuiti alle Province con la presente legge, attualmente sono svolti, in via transitoria, in parte dal Servizio regionale competente, il quale, disponendo di un organico numericamente sottodimensionato, per far fronte ai citati carichi di lavoro straordinari - che oltre tutto si sommano ad altre nuove competenze non delegabili, conseguenti ai trasferimenti - opera in condizioni di estremo disagio, con ripercussioni negative sull'attività ordinaria.

Un'ulteriore esigenza di modificare il testo originario della legge regionale 3/1999, è data dal fatto che tale legge, pur individuando la programmazione della rete viaria regionale tra le funzioni riservate alla regione, non contempla il documento di programmazione della rete viaria regionale né il soggetto deputato alla sua approvazione.

Si ritiene pertanto necessario modificare la normativa vigente prevedendo il documento di programmazione pluriennale sulla rete viaria regionale (Programma triennale sulla rete

**REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

viaria regionale) e il soggetto deputato alla sua approvazione, individuato nella Giunta regionale, atteso che si tratta di un programma di attuazione di Piani generali già approvati dal Consiglio regionale.



Disegno di legge: "Modificazioni e integrazioni della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 - "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".



**Art. 1.**

*(Integrazione dell'art. 73)*

1. All'articolo 73 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"2. La Giunta regionale, sentite le province e in coerenza con il Piano urbanistico territoriale, il Piano generale trasporti e il Piano regionale trasporti, nonché tenuto conto dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, approva il Programma triennale sulla rete viaria regionale, che definisce gli interventi da promuovere per la riqualificazione, l'ammodernamento e lo sviluppo della infrastrutturazione stradale."

**Art. 2.**

*(Modificazioni e integrazioni dell'art. 74)*

1. All'articolo 74, comma 1 della l.r. n. 3/1999 sono soppresse le parole "e provinciali".
2. All'articolo 74 della l.r. n. 3/1999, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"2. Sono delegate alle province, per le strade regionali, le funzioni attribuite dalla vigente legislazione agli enti proprietari delle strade".

**Art. 3.**

*(Integrazione della l.r. 3/1999)*

1. Dopo l'articolo 74 della l.r. n. 3/1999 è aggiunto il seguente:


Art. 74 bis.  
(Norme di attuazione)

"1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari ai fini dell'attuazione del presente capo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio delle funzioni amministrative conferite alle province. "



fRBS4/fb  
2002





**CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA**  
*Lr. 14 Ottobre 1998, n.34*

Prot. n.196

Perugia, li 20 Settembre 2002

Al Presidente della Giunta Regionale  
**MARIA RITA LORENZETTI**  
Palazzo Donini  
06122 - PERUGIA

All'Assessore Regionale  
**FEDERICO DI BARTOLO**  
Palazzo il Broletto  
Via Mario Angeloni  
06100 - PERUGIA

Oggetto: Parere sul DDL. "Modificazioni e integrazioni della L.R. in materia di trasporti n. 3/1999.

Si comunica che in data 17 settembre 2002 il Consiglio delle Autonomie locali ha esaminato il Disegno di Legge in oggetto esprimendo nel merito dello stesso parere favorevole.

Cordiali saluti.

Il Segretario  
*Fausto Galisai*

Il Presidente  
*Renato Locchi*

## NOTE



### *Note al titolo della legge:*

- La legge regionale 2 marzo 1999, n.3, recante "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", è pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 10 marzo 1999 e il testo aggiornato e coordinato è pubblicato nel S.O. n.1 al B.U.R. n. 17 del 24 marzo 1999.
- La legge 15 marzo 1997, n.59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", è pubblicata nel S.O. alla G.U. n.63 del 17 marzo 1997 e riprodotta nel S.O. al B.U.R. n.26 del 28 maggio 1997.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59", è pubblicato nel S.O. alla G.U. n.92 del 21 aprile 1998.

### *Nota all'art. 1:*

Il testo vigente dell'art. 73 della legge regionale 2 marzo 1999, n.3 (si veda la nota al titolo della legge), così come integrato dalla presente legge, è il seguente:

**"73. (Funzioni e compiti riservati alla regione).** – 1. Sono riservate alla regione le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria regionale e la disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione e manutenzione; la regione provvede agli interventi di carattere interregionale mediante accordi di programma con le regioni interessate. E' altresì, riservata alla regione, d'intesa con le province interessate, la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

2. *La Giunta regionale, sentite le province e in coerenza con il Piano urbanistico territoriale, il Piano generale trasporti e il Piano regionale trasporti, nonché tenuto conto dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, approva il Programma triennale sulla rete viaria regionale, che definisce gli interventi da promuovere per la riqualificazione, l'ammodernamento e lo sviluppo della infrastrutturazione stradale."*



*Nota all'art. 2:*

Il testo vigente dell'art. 74 della legge regionale 2 marzo 1999, n.3 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato e integrato dalla presente legge, è il seguente:

*"74. (Funzioni e compiti conferiti alle province). – 1. Sono trasferite alle province le funzioni di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle strade regionali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza. Le province svolgono le funzioni di propria competenza nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati dalla legge regionale 16 dicembre 1997, n.46.*

*2. Sono delegate alle province, per le strade regionali, le funzioni attribuite dalla vigente legislazione agli enti proprietari delle strade".*

*Nota all'art. 3:*

Il testo vigente dell'art. 74 bis della legge regionale 2 marzo 1999, n.3 (si veda la nota al titolo della legge), così come integrato dalla presente legge, è il seguente:

*"74 bis (Norme di attuazione). – 1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari ai fini dell'attuazione del presente capo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio delle funzioni amministrative conferite alle province."*

**REGIONE DELL'UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**  
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo



Prot. n° *5224*

Perugia - 2 APR. 2002

Al Direttore alle politiche  
territoriali, ambiente e  
infrastrutture  
*Ing. Luciano Tortoioli*  
Sede

Oggetto DDL "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 marzo 1999, n° 3 - "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 5850/TA del 15 marzo 2002, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 25 marzo c.m., ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega in copia, concordato con il rappresentante di Codesta Direzione, Dott. Lamincia Ettore.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Avv. *Mario Rufini*

Allegato: Disegno di legge

**REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 2 marzo 1999, n° 3 - "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."

**Art. 1.**

*(Modificazioni e integrazioni dell'art. 74)*

1. Al comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, sono soppresse le parole "e provinciali".

2. All'articolo 74 della l.r. 3/99, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Sono delegate alle province, per le strade regionali, le funzioni attribuite dalla vigente legislazione agli enti proprietari delle strade.

3. La Regione emana norme regolamentari ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate dal comma 2."

Perugia, li **23 OTT. 2002**  
Per copia conforme  
all'originale.



IL DIRIGENTE